

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 dicembre 2025 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret - Nordhavn - Danimarca) – Slagelse Almennyttige Boligselskab Afdeling Schackenborgvænge, XM, ZQ, FZ, DL, WS, JI, PB, VT, YB, TJ, RK / MV, EH, LI, AQ, LO, Social-, Bolig- og Ældreministeriet**

**(Causa C-417/23 [1](#) , Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvænge)**

***(Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica – Direttiva 2000/43/CE – Nozioni di “origine etnica”, di “discriminazione diretta” e di “discriminazione indiretta” – Normativa nazionale che richiede l'adozione di piani di sviluppo destinati a ridurre la percentuale di alloggi pubblici familiari in talune aree residenziali – Individuazione di tali aree in funzione della percentuale di “immigrati provenienti da paesi non occidentali e dei loro discendenti” – Giustificazione – Coesione sociale e integrazione – Politica abitativa – Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto al rispetto del domicilio – Proporzionalità)***

*Lingua processuale: il danese*

## **Giudice del rinvio**

Østre Landsret

## **Parti nel procedimento principale**

*Attori:* Slagelse Almennyttige Boligselskab Afdeling Schackenborgvænge, XM, ZQ, FZ, DL, WS, JI, PB, VT, YB, TJ, RK

*Convenuti:* MV, EH, LI, AQ, LO, Social-, Bolig- og Ældreministeriet

*Con l'intervento di:* BL – Danmarks Almene Boliger, Institut for Menneskerettigheder, Institut for Menneskerettigheder, FN's særlige rapportør E. Tendayi Achiume, FN's særlige rapportør Balakrishnan Rajagopal

## **Dispositivo**

L'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica,

deve essere interpretato nel senso che:

una normativa nazionale che prevede l'obbligo di adottare piani di sviluppo destinati a ridurre la percentuale di alloggi pubblici familiari in aree residenziali caratterizzate, tra l'altro, dal fatto che, negli ultimi cinque anni, la percentuale degli «immigrati provenienti da paesi non occidentali e dei loro discendenti» residenti in tali aree ha superato il 50%,

costituisce una discriminazione diretta, ai sensi di tale articolo 2, paragrafo 2, lettera a), qualora risulti che l'adozione di tale normativa nazionale è fondata sulle origini etniche della maggioranza degli

abitanti di tali aree residenziali e che detta normativa nazionale ha come conseguenza che tutti gli abitanti delle stesse siano oggetto di un trattamento meno favorevole rispetto a quello di cui sono oggetto gli abitanti di aree residenziali comparabili, ma in cui la percentuale di tali «immigrati provenienti da paesi non occidentali e dei loro discendenti» non ha superato il 50%;

costituisce una discriminazione indiretta, ai sensi di detto articolo 2, paragrafo 2, lettera b), qualora risulti, da un lato, che la stessa normativa nazionale, pur essendo formulata o applicata, apparentemente, in modo neutro, vale a dire in considerazione di fattori diversi da quello dell'origine etnica, ha l'effetto di mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone appartenenti a determinati gruppi etnici e, dall'altro, che la normativa nazionale considerata non rispetta, ai fini della realizzazione dell'obiettivo imperativo di interesse generale da essa perseguito, il principio di proporzionalità.

---

<sup>1</sup> GU C 338 del 25.9.2023.